



Argomento n. 4 all'o.d.g.

Parere n. 3 del 20.04.2018

OGGETTO: Domanda pervenuta alla V.I.A. in data 15.02.2012, successivamente integrata in data 28.06.2017, per l'AMPLIAMENTO della cava di SABBIA E GHIAIA (A), denominata "CORTE BETLEMME" e sita in Comune di SOMMACAMPAGNA (VR). Ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l.

La C.T.R.A.E.

VISTA l'istanza in data 15.02.2012 con la quale la ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione ed approvazione ad ampliare la cava di sabbia e ghiaia denominata "CORTE BETLEMME" e sita in Comune di Sommacampagna (VR) con procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (ora art. 11 della L.R. n. 4/2016), allegando la relativa documentazione tecnica;

RILEVATO che la domanda di ampliamento è stata pubblicata in data 15/02/2012 sul quotidiano "Il Gazzettino" ed in data 05/03/2012 i contenuti del progetto sono stati presentati al pubblico;

CONSIDERATO che in data 13.04.2012 è pervenuta una osservazione da parte del Sig. Beniamino Sandrini;

VISTE le successive integrazioni documentali volontarie presentate dalla ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. in data 28.06.2017, di variante in adeguamento e riduzione rispetto al progetto originario, presentate al pubblico in data 06.07.2017;

VISTO il parere favorevole n. 18 del 06.12.2017, espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale il quale, dando atto della non necessità di procedura di V.I.A., prescrive quanto segue:

1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel parere espresso dalla Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona (protocollo provinciale 0093598 in data 06/11/2017) acquisito in data 06/11/2017 al protocollo 460658, compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività mineraria:
 - dovranno esser intensificate le misure freaticometriche con frequenza settimanale nel periodo di massima dalla falda che si colloca nel periodo agosto/settembre;

*Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018
Pag. n. 20 di 45*



1801681f



- lo scavo intorno al traliccio dovrà essere effettuato in modo che lo stesso non sia mai isolato e possa essere raggiunto da adeguati mezzi d'opera per eventuali manutenzioni. La ricomposizione della fascia fra la sponda Sud e il traliccio stesso dovrà essere effettuata prioritariamente rispetto agli altri interventi di ricomposizione, con materiale adeguato e costipato in modo da garantirne la stabilità anche in condizioni meteorologiche avverse, per una lunghezza adeguata raccordata sulle attuali linee di ricomposizione delle restanti scarpate.
- 2. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 203/2017 in data 29/08/2017 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 365628 in data 07/09/2017, compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività mineraria:
 - di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Triturus canifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Falco peregrinus*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
 - di verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- 3. Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti.
- 4. Al fine di limitare le emissioni gassose e le emissioni di polveri durante le attività di coltivazione, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei.

RILEVATO che il Consiglio Comunale di Sommacampagna, con deliberazione n. 43 del 20.07.2017, ha espresso motivato parere CONTRARIO;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 25.10.2017 ha espresso parere FAVOREVOLE subordinandolo a quanto segue:

- all'ottenimento del provvedimento di valutazione di impatto ambientale da parte dell'organo competente ai sensi della legge regionale 22.02.2016, n. 4;
- all'esito positivo della valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 08.09.1997, n. 357 con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017, delegando alla Regione la valutazione dell'eventuale necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza in conformità all'Allegato A, punto 2.1.1, fase 1 della medesima D.G.R. n. 1400/2007;
- alla conferma della disponibilità delle aree di potenziale escavazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/82 da parte della Regione Veneto tenuto conto dei vigenti strumenti urbanistici comunali di Sommacampagna;

e con le seguenti prescrizioni:

Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018
Pag. n. 21 di 45



- dovranno essere intensificate le misure freaticometriche con frequenza settimanale nel periodo di massima della falda che si colloca nel periodo agosto/settembre;
- la Regione dovrà chiarire la possibilità di realizzare le scarpate con la pendenza proposta in quanto la creazione della balza intermedia crea un aumento della pendenza delle porzioni a monte e a valle della scarpata stessa;
- lo scavo intorno al traliccio dovrà essere effettuato in modo che lo stesso non sia mai isolato e possa essere raggiunto da adeguati mezzi d'opera per eventuali manutenzioni. La ricomposizione della fascia fra la sponda Sud e il traliccio stesso dovrà essere effettuata prioritariamente rispetto agli altri interventi di ricomposizione, con materiale adeguato e costipato in modo da garantirne la stabilità anche in condizioni meteorologiche avverse, per una larghezza adeguata raccordata sulle attuali linee di ricomposizione delle restanti scarpate.

CONSIDERATO che il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Verona, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti;

VISTO il parere del 31.08.2017 espresso dalla struttura competente in materia di V.INC.A. con il quale, con prescrizioni, è stata verificata l'effettiva non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, come dichiarato dalla ditta che riteneva l'intervento richiesto riconducibile a quanto previsto all'allegato A paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299/2014 "progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 ed in particolare sul S.I.C. denominato "Fiume Adige tra Brentino Belluno e Verona Ovest" ed individuato dal codice IT 3210043;

CONSIDERATO che, in ordine alla valutazione del rapporto tra attività di cava e produttività agricola (art. 17 del P.T.R.C.), la cava ha solo effetti temporanei sulla produttività agricola dei terreni oggetto dello scavo e che, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale come previsti nel progetto di coltivazione, i terreni saranno restituiti all'uso agricolo originario previa redistribuzione del terreno precedentemente accantonato e ricostituzione del suolo agrario, e più precisamente il fondo cava ad uso agricolo e le scarpate a prato;

VISTO il piano di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs n. 117/2008 dal quale emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, a maggioranza, con:

voti favorevoli n. 16

voti contrari n. 2 (Comune di Sommacampagna, Simonaggio)

astenuiti n. 0

su 18 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

- 1) al rilascio dell'autorizzazione, anche ai fini minerari, alla coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "CORTE BETLEMME" sita in Comune di Sommacampagna (VR);
- 2) all'assorbimento, modifica e sostituzione della precedente D.G.R. n. 3177 del 22.10.2009 di

Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018

Pag. n. 22 di 45



autorizzazione alla coltivazione della cava da parte del nuovo provvedimento autorizzativo;

- 3) all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 subordinatamente all'esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura relativamente all'elemento Idrocarburi pesanti che la ditta dovrà presentare prima della redazione del provvedimento autorizzativo;

con le seguenti prescrizioni:

- a) la ditta deve recintare, laddove non già presente ed entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l'area della cava come individuata con linea rossa continua nell'elaborato A5 "Inquadramento territoriale – inquadramento su mappa catastale" in scala 1:2000;
- b) la ditta deve apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava cartelli ammonitori di pericolo;
- c) la ditta deve porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
- d) la ditta deve effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
- e) la ditta deve accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
- f) la ditta deve realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
- g) la ditta, per i eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovrà prioritariamente utilizzare materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
- sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
 - terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava;
 - sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia)

a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 e per un volume non superiore a 147.000 mc. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;

- h) la ditta potrà condurre gli scavi alla distanza prevista in progetto dal traliccio presente all'interno dell'area di cava solo previo parere dell'Ente gestore del manufatto che dovrà essere acquisito, su richiesta della Direzione Difesa del Suolo, prima della redazione del provvedimento autorizzativo, che dovrà contenere esplicita prescrizione anche relativamente alla conduzione dei lavori in riferimento all'eventuale presenza ed influenza di campi elettromagnetici nocivi. Diversamente, la ditta dovrà mantenere una distanza pari a 20 metri dal basamento del traliccio in oggetto qualora l'Ente gestore ritenesse tale distanza congrua;
- i) la ditta deve adottare, al fine di abbattere la produzione di polveri sia in cava che lungo la viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto, idonei accorgimenti (sistemi a pioggia ove

Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018

Pag. n. 23 di 45



- necessario etc.) da realizzarsi all'interno dell'ambito del cantiere di cava;
- j) la ditta deve effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
- k) la ditta deve assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
- l) la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
- m) la ditta deve stipulare con il Comune di Sommacampagna, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione, la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, e trasmetterla alla Regione. Decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che sarà allegato al provvedimento di autorizzazione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
- n) la ditta non può, fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo, avviare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
- o) la ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento agli orari di lavoro. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
- p) la ditta dovrà rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
- q) la ditta deve mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l'emissione di polveri e rumori al fine di tutelare il più ampio contesto circostante, presentando altresì alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo, entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, un piano di monitoraggio concordato con A.R.P.A.V.;
- r) la ditta deve concludere i lavori di estrazione entro 15 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 20 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;
- s) la ditta dovrà intensificare la frequenza delle misure freatiche che, nel periodo di massimo livello della falda corrispondente all'intervallo annuale dei mesi di agosto e settembre, verranno eseguite con cadenza settimanale, comunicando annualmente i dati raccolti al Comune di Sommacampagna;

Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018

Pag. n. 24 di 45



- t) la ditta dovrà eseguire lo scavo intorno al traliccio in modo tale che lo stesso non risulti mai isolato e possa essere agevolmente raggiunto da adeguati mezzi d'opera per eventuali manutenzioni;
- u) la ditta dovrà effettuare la ricomposizione della fascia fra la sponda Sud e il traliccio medesimo prioritariamente rispetto agli altri interventi di ricomposizione, con materiale adeguato e costipato in modo da garantirne la stabilità anche in condizioni meteorologiche avverse, per una larghezza adeguata raccordata sulle attuali linee di ricomposizione delle restanti scarpate;
- v) la ditta dovrà mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Triturus canifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Falco peregrinus*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Hystrix cristata*) ovvero garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del progetto presentato;
- w) la ditta dovrà verificare e documentare il rispetto della prescrizione di cui alla lettera precedente e dare adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza qualora le condizioni poste venissero a mutare;
- x) la ditta deve condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

In merito al parere della C.T.P.A.C. di Verona espresso in data 25.10.2017 si osserva che:

- le condizioni poste a subordine del parere favorevole sono state tutte verificate con esito positivo;
- le prescrizioni di cui alla prima e terza alinea sono state sostanzialmente accolte;
- per quanto attiene il chiarimento chiesto dalla C.T.P.A.C. medesima alla seconda alinea del proprio parere, in merito alla possibilità di realizzare le scarpate con la pendenza proposta in quanto la creazione della balza intermedia crea un aumento della pendenza delle porzioni a monte e a valle della scarpata stessa, si osserva che nel caso specifico l'incremento di pendenza delle scarpate a monte e a valle della balza intermedia è, di fatto, non significativo e che non vi è decremento della volumetria di materiale necessario alla realizzazione della morfologia finale delle scarpate. Inoltre, l'inclinazione mediata della scarpata ossia calcolata dal ciglio superiore di scavo al piede della scarpata sottostante la balza intermedia è pari a 25°.

In merito alle motivazioni a supporto del parere contrario espresso dal Comune di Sommacampagna con deliberazione n. 43 del 20.07.2017 si osserva che:

- il contenzioso in essere tra la ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. e l'Amministrazione comunale di Sommacampagna, relativamente alla legittimità della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 276 del 15.3.2011 di autorizzazione all'ampliamento della cava di ghiaia denominata "CORTE BETLEMME", risulta tuttora pendente. La ditta infatti ha proposto tempestivo appello contro la sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sez. II, 16.1.2013, n. 18 (gravame rubricato al n. 5856/13 R.G., in attesa della fissazione dell'udienza di merito). In conseguenza di tale circostanza, ad oggi, non sussiste alcuna sentenza divenuta definitiva tra le parti che possa vincolare le valutazioni dell'Amministrazione regionale nell'ambito del procedimento in argomento, ancor più considerando che l'istanza in oggetto, come riconosciuto anche dal Comune di Sommacampagna, risulta comunque diversa rispetto a quella provvisoriamente annullata dalla G.A. di primo grado;
- con riferimento a quanto osservato dal Comune di Sommacampagna in merito alla circostanza secondo la quale, ai fini della verifica dei contenuti di cui all'art. 13 L.R. n. 44/1982 e all'art. 34, comma 2 della

Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018
Pag. n. 25 di 45



L.R. n. 5/2000, le superfici già interessate dall'attività di cava nel territorio comunale dovrebbero essere calcolate non già tenendo in considerazione la sola area di scavo effettivo, bensì l'intera area interessata dall'attività di cava (ivi comprese fasce di rispetto, aree di stoccaggio, viabilità, ecc.), si rileva invece quanto segue.

A sostegno della propria tesi, il Comune di Sommacampagna cita la sentenza T.A.R. del Veneto n. 18/2013 la quale, nell'applicare un precedente pronunciamento del Consiglio di Stato (sentenza n. 5186/08), ha assimilato il concetto di superficie di cava da utilizzarsi ai fini della sottoposizione o meno a V.I.A., al concetto di area di cava da utilizzarsi quale valore per il calcolo della superficie già interessata dalle attività di scavo nell'ambito del territorio agricolo comunale.

Detta assimilazione non risulta, peraltro, mai sancita, avallata o condivisa dal Consiglio di Stato, il quale, ad oggi, ha invece affermato:

- con la citata sentenza n. 5186/2008, che agli effetti di valutare se una cava debba essere soggetta o meno a V.I.A., la sua dimensione va calcolata con riferimento a tutte le superfici "impattate" dall'attività estrattiva;
- di contro, nella successiva sentenza n. 1785/2011 relativa tra l'altro ad altra attività estrattiva sita in Comune di Sommacampagna, afferma che ai diversi effetti di valutare il "consumo" del territorio agricolo comunale da parte dell'attività estrattiva, l'"area interessata dalla cava" coincide con quella oggetto di escavazione, e solo con quella.

L'esposta lettura giurisprudenziale, oltre che dall'autorevolezza dell'Organo giurisdizionale da cui proviene, appare sostenuta e sostenibile sulla base di un triplice ordine di ragioni:

- va considerato che, mentre la normativa ambientale deve essere letta anche alla luce del principio comunitario di precauzione che può consentire una interpretazione estensiva della relativa normativa laddove funzionale a tutelare in massima misura il bene "ambiente", quello di cui all'art. 13 L.R. n. 44/1982 e all'art. 34 L.R. n. 5/2000 rappresenta un limite all'esercizio di una attività d'impresa che, per costante giurisprudenza anche costituzionale, non può che essere interpretato in termini letterali e restrittivi;
- inoltre, ben diversa appare la ratio delle due normative in questione. La L.R. n. 10/1999 prima (ora la L.R. n. 4/2016), risultano dirette a valutare l'impatto sull'ambiente prodotto da un determinato progetto; conseguentemente è del tutto ragionevole che per "area interessata dalla cava" ci si debba riferire - in tal caso - a tutta l'area interessata dall'attività di cava e non solo all'area dove verrà effettuato lo scavo. Al contrario, la ratio dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 è proprio quella di porre dei limiti di estensione delle attività di cava, al fine di evitare che il consumo di territorio agricolo comunale superi la soglia stabilita dalla norma. Pertanto, quando l'art. 13 suddetto stabilisce che "(...) la parte di territorio interessata dall'attività di cava (...)" non deve essere superiore al 3% del territorio agricolo, esso non può che essere inteso, in forza di quanto appena dedotto e di quanto affermato dal Consiglio di Stato, se non come la parte di territorio interessata non dalle attività strumentali ed accessorie alla cava, ma dai veri e propri lavori di coltivazione della cava, ovvero l'unica attività che effettivamente trasforma l'assetto, la consistenza e la geologia del territorio comunale. Nella seconda fattispecie, ai fini di determinare l'utilizzo di territorio agricolo, si rilevano solo quei terreni che per effetto della loro effettiva escavazione risultano e risulteranno, anche dopo la ricomposizione ambientale, geomorfologicamente diversi rispetto agli attigui terreni agricoli, mentre nella prima fattispecie, ai fini di individuare le cave che necessitano di V.I.A., rilevano tutte quelle superfici che, anche temporaneamente, siano investite o anche solo coinvolte (i.e.: recintate) dalle attività industriali di escavazione e lavorazione degli inerti;
- sotto un terzo punto di vista, di natura sistematica, detta interpretazione è conforme anche al dettato della L.R. n. 44/1982, che all'art. 2, comma 1, laddove definisce l'attività di cava, espressamente la individua nei "(...) lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali classificati di seconda

Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018

Pag. n. 26 di 45



categoria (...)", mentre, al comma 3, precisa che tale non è l'attività che consiste nei semplici movimenti di terra quali "(...) i lavori effettuati nel terreno ove è in corso la costruzione di opere pubbliche o private (...)" oppure quelli relativi a miglioramenti fondiari.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, ai fini del calcolo più volte citato, risulta del tutto conforme alla *ratio* ed alla lettera della norma il riferimento alla sola area di scavo effettivo.

Con riferimento invece a quanto osservato dal Comune di Sommacampagna circa il fatto che, ai fini del calcolo del 3% del territorio agricolo comunale di cui al già citato art. 13 L.R. n. 44/1982, sempre secondo la sentenza T.A.R. del Veneto n. 18/2013, non andrebbero ricomprese le aree destinate a strade o ad infrastrutture, si rileva quanto segue:

- l'art. 13, comma 1, L.R. n. 44/1982 afferma che "(...) costituiscono aree di potenziale escavazione le parti del territorio comunale definite zona E ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444 dallo strumento urbanistico generale (...)". Detta norma è stata modificata e integrata dalle successive Leggi regionali n. 5/2000 e n. 27/2001, con le quali è stato introdotto un regime speciale per la ghiaia, che ha sostituito il criterio "della superficie della zona E del comune" con quello "del territorio agricolo comunale";
- l'art. 34, comma 2, L.R. n. 5/2000, come modificato dall'art. 6 L.R. n. 27/2001, ha stabilito che: "(...) relativamente alla ghiaia è vietato l'utilizzo di più del tre per cento del territorio agricolo comunale, indipendentemente dalle eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave autorizzate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36, considerate comunque nel computo del tre per cento (...)".
- nell'interpretare di siffatte disposizioni, il T.A.R. del Veneto, nella sentenza citata dal Comune di Sommacampagna, ha affermato che "(...) non pare che la diversa terminologia utilizzata dal legislatore regionale successivamente alla legge n. 44/1982 sia tale da giustificare l'interpretazione seguita dalla Giunta Regionale nella delibera impugnata", sicché "la definizione di zona E data dal d.m. n. 1444/1968, quale parte del territorio comunale destinata ad usi agricoli, è sostanzialmente la stessa cui intende riferirsi la norma più recente, riferendosi alle parti del territorio regionale impiegate per usi agricoli (...)". Pertanto, vi sarebbe una perfetta equivalenza tra la nozione di "zona territoriale omogenea E" – a cui ha fatto riferimento il legislatore del 1984 – e quella di "territorio agricolo comunale" – utilizzata dal legislatore veneto dopo quasi un ventennio, all'atto di modificare la suddetta fattispecie normativa. Sennonché, tale interpretazione risulta semplicistica, e non tiene in considerazione che il superamento del criterio "della superficie della zona E del comune" con quello "del territorio agricolo comunale" sia in linea con l'evoluzione della tecnica di pianificazione urbanistica, verificatasi tra il 1982 e l'avvio del nuovo millennio, e segnatamente con il superamento del cosiddetto zoning, mediante l'introduzione di zone miste, o comunque atipiche rispetto alle zone omogenee considerate nel D.M. n. 1444/1968. Non solo, ma, sotto altro aspetto, tale interpretazione si ritiene non tenga conto che la destinazione di un'area a zona agricola è nel tempo divenuta compatibile con una pluralità di usi (cfr. Cons. St., Sez. IV, 3.11.2008, 5478; Sez. IV, 14.10.2005, n. 5713; Sez. IV, 20.3.2001, n. 1679).
- Secondo tale più corretta impostazione devono essere necessariamente ricomprese all'interno della superficie del "territorio agricolo comunale" non solo le zone esplicitamente classificate "E", ma anche quelle zone altrimenti denominate (normalmente come sottozona "F") poste a rispetto di fiumi, strade, cimiteri, aeroporti, o anche solo al servizio di particolari valori paesaggistici, per i quali è stata stabilita una assoluta inedificabilità, e per le quali quindi l'unica utilizzazione territoriale possibile e ammissibile è quella agricola. Quindi le zone destinate a fasce di rispetto stradali e per infrastrutture, per effetto della vigente disciplina urbanistico-edilizia, a differenza di quelle incluse in zona "E", che pure godono di una parziale edificabilità, ancorché funzionale alle attività agricole, possono essere solamente coltivate e quindi, come tali, appaiono ancor più agricole delle zone classificate come zona "E".

Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018

Pag. n. 27 di 45



In conclusione si ritiene quindi che:

- nella pianificazione del P.R.G. del Comune di Sommacampagna, le aree di maggiore integrità e pregio, reputate suscettibili di essere solamente coltivate e non edificate, anche minimamente – in una parola, le aree agricole quintessenziali –, sono classificate come zone “F”, anziché come zona “E”;
- tale “naturalità” risulta peraltro oggi confermata dal vigente P.A.T. del Comune di Sommacampagna, sopravvenuto rispetto alla sentenza in esame, il quale, nel riperimetrare il territorio comunale, distinguendo gli ambiti urbani consolidati e quelli destinati alle direttrici di espansione dell’edificato dal resto del territorio, ha qualificato come “agricola” una superficie ben superiore rispetto a quella zonizzata come “E” nel pre-vigente P.R.G. (oggi divenuto P.I.);
- nell’ambito del “territorio agricolo comunale” sono da considerare non solo le aree classificate come “E”, ma anche quelle zone che, ancorché classificate come zone “F”, sono sostanzialmente ed esclusivamente deputate alle attività agricole, per di più senza nemmeno la possibilità prevista per le Z.T.O. E di realizzare edifici, ancorché funzionali agli usi agricoli.

Per quanto esposto, il parere contrario espresso dal Comune di Sommacampagna risulta superato.

In merito all’osservazione presentata dal Sig. Beniamino Sandrini, il quale in sostanza evidenzia la necessità di realizzare un’area di rispetto tra le zone edificabili e l’area di cava, da destinare a parco pubblico, si osserva che:

- L’osservazione presentata non risulta pertinente in quanto prevede di realizzare, su terreni esterni all’area di progetto ed all’interno della quale sono presenti anche delle abitazioni residenziali, un parco pubblico quale area di cuscinetto fra l’area di cava ed il centro abitato di Caselle. La realizzazione di tale area cuscinetto dovrebbe essere eseguita mediante *“una escavazione - in media - pari al 50% della profondità di scavo dell’area della cava e che sia estesa su una superficie la cui larghezza sia minimo di 200 metri sull’area posta a confine della Zona “F” (ubicata a Sud Est della Cava Betlemme), permettendo così al Comune di Sommacampagna che, su un’area di circa 11 ha, sia data all’Ente Pubblico la possibilità di asportare circa 1,5 milioni di mc di ghiaia, al fine che le risorse così recuperate (detratte le spese) possano essere tutte reinvestite in consistenti opere di mitigazione, compensazione, risanamento, restauro e ripristino ambientale.”*;
- la procedura di autorizzazione all’ampliamento in riduzione della cava denominata “CORTE BETLEMME”, come peraltro rilevato dallo stesso Sig. Sandrini, non è la sede opportuna per presentare proposte che afferiscono alla sfera della pianificazione territoriale, le quali dovevano trovare la loco naturale collocazione in sede di procedura di V.A.S. per la redazione del P.A.T. del Comune di Sommacampagna;
- nel merito si osserva che la procedura di V.A.S. del P.A.T. del Comune di Sommacampagna si è conclusa con Deliberazione n. 556 del 03.05.2013, pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 17/05/2013, la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, la quale ha ratificato l’approvazione del P.A.T. del Comune di Sommacampagna. Quanto richiamato dal Sig. Beniamino Sandrini nell’osservazione presentata, non risulta inserito né all’interno delle indicazioni programmatiche né all’interno delle indicazioni di trasformabilità del territorio recepite all’interno del P.A.T..

(vengono timbrati n. 19 elaborati)

Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018
Pag. n. 28 di 45



